



## **Decreto Presidente Giunta n. 36 del 15/02/2011**

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL. SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE  
DIMISSIONARIO E DI UN COMPONENTE DEL CDA DI NOMINA REGIONALE.

## IL PRESIDENTE

### PREMESSO che

- a) con deliberazione n. 1195 del 3 luglio 2007, la Giunta regionale della Campania deliberava di costituire la Fondazione Campania dei Festival, con sede in Napoli, alla via dei Mille, n.16, al fine di *"promuovere la cultura teatrale....e di dare impulso a manifestazioni nel settore ed in particolare per realizzare e gestire il Teatro Festival Italia per gli anni 2007, 2008 e 2009"* (art. 1 dell'atto costitutivo);
- b) con la medesima deliberazione veniva approvato lo schema di Statuto della Fondazione, dotando, altresì, l'ente di un fondo pari ad euro 200.000 (art. 3 dell'atto costitutivo);
- c) l'indicata fondazione veniva costituita in data 27 luglio 2007, con atto per notar Stefano Santangelo- rep. 4967, raccolta 3113;
- d) l'art.9 dello Statuto demandava alla competenza del Presidente della Giunta regionale la nomina di quattro sui sette membri del Consiglio di Amministrazione dell'ente, dei quali uno con funzioni di Presidente;
- e) nell'atto costitutivo della fondazione si provvedeva, in conformità a quanto disposto dallo Statuto, a nominare il primo consiglio di amministrazione dell'ente, nelle persone di: Furfaro Rachele, con funzioni di Presidente; Grispello Luigi, con funzioni di Vice Presidente; Fofi Goffredo, Santalmassi Giancarlo, Pagano Maria Grazia, Fortunato Mario, Areni Nunzio, con funzioni di consiglieri, tutti con scadenza, a mente del citato art. 9 dello Statuto, al 27 luglio 2011;
- f) con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 13.2.2009, veniva nominato, in sostituzione del consigliere dimissionario Goffredo Fofi, il dott. Riccardo Satta Flores, nato a Napoli il 1° marzo 1956;
- g) in data 9.12.2009 tutti i componenti del cda, ad esclusione del Presidente, rassegnavano le proprie dimissioni dall'incarico con decorrenza immediata, senza fornire alcuna indicazione delle motivazioni delle stesse;
- h) con atto n.4946 della raccolta del notaio Stefano Santangelo dell' 11.12.2009, veniva approvata una modifica al citato Statuto, in virtù della quale si riduceva il numero dei membri del cda da sette a cinque, di cui tre designati dal Presidente della Giunta regionale;
- i) con nota dell'11.12.2009, anche il Presidente della Fondazione rassegnava le proprie dimissioni;
- j) con nota prot.6741/UDCP/GAB/GAB dell'11.12.2009, il Presidente *p.t.* della Regione Campania rinominava, quali componenti del cda, gli stessi dimissionari, sigg.ri: Furfaro Rachele, con funzioni di Presidente; Grispello Luigi, con funzioni di Vice Presidente; Satta Flores Riccardo e Santalmassi Giancarlo, quest'ultimo in attesa della nomina da parte del Presidente della Giunta Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art.9 dello Statuto;
- k) con decreto sindacale n.736 del 9.12. 2009 il Comune di Napoli confermava la nomina della dott.ssa Pagano Maria Grazia quale componente del cda della fondazione;

### RILEVATO che

- a) la Regione Campania ha violato il patto di stabilità interno per l'anno 2009;
- b) il D.L 31.1.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30.7.2010, n 122, all'art. 14, comma 19 e ss. ha stabilito, tra l'altro, l'annullamento senza indugio degli atti deliberativi con i quali le Regioni si fossero determinate in favore della violazione del patto di stabilità interno (comma 20), nonché la revoca di diritto di tutti i contratti *"deliberati, stipulati o prorogati dalla Regione, nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi (...), comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 3"* (comma 21) ed ha demandato al Presidente della Regione la elaborazione di un piano di rientro - successivamente definito "piano di stabilizzazione" in sede di conversione - quale strumento straordinario idoneo a consentire alle Regioni che avessero sfiorato il patto di stabilità una più rapida stabilizzazione finanziaria (comma 22);

- c) in adempimento della citata prescrizione contenuta nell'art. 14, comma 20, del citato d.l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, la Giunta regionale della Campania, in data 4 giugno 2010, ha adottato le deliberazioni n. 494, 495 e 496, di annullamento degli atti con i quali era stata assunta dalla precedente Giunta la decisione di violare il patto di stabilità per l'anno 2009 (deliberazione n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2009, nonché atto contenuto nel verbale di Giunta del 13 novembre 2009);
- d) con nota n. 3116/UDCP/GAB/GAB del 24/6/2010, il Presidente della Giunta ha, quindi, inoltrato comunicazione formale alla Fondazione Campania dei Festival, quale ente dipendente e partecipato in forma maggioritaria dalla Regione medesima, invitando l'ente medesimo a prendere atto sollecitamente della revoca di diritto, sancita dal menzionato art. 14, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati deliberati, stipulati o prorogati successivamente al 31 luglio 2009;
- e) con successiva nota prot. 5217/UDCP/GAB/GAB del 7/9/2010, l'ente in menzione è stato sollecitato ad ottemperare all'indicata disposizione normativa, con l'avvertimento che *"in ipotesi di ulteriore ingiustificata inerzia saranno attivate le iniziative di rito tese a valutare il comportamento omissivo al fine di sanzionare le eventuali responsabilità, anche contabili"*;
- f) con ricorso notificato alla Regione Campania in data 08/10/2010, la Fondazione Campania dei Festival ha adito il TAR della Campania per l'annullamento, previa sospensione, della menzionata comunicazione del Presidente della Giunta regionale (n. 3116/UDCP/GAB/GAB del 24/06/2010), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- g) con ordinanza n. 2277 del 19/11/2010, il TAR della Campania - Sez. III Napoli - ha respinto l'indicata domanda cautelare, valutando sfavorevolmente la tesi prospettata dalla Fondazione ricorrente, della non applicabilità nei suoi confronti della norma introdotta dall'art. 14, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010;
- h) stante il perdurante inadempimento, anche successivamente al respingimento dell'istanza cautelare dal parte del T.A.R., con nota prot. 9030/UDCP/GAB/GAB/del 3.12.2010, il Capo di Gabinetto, d'ordine del Presidente della Giunta regionale, ha invitato il Coordinatore dell'A.G.C. 01 della Giunta regionale a comunicare ai componenti del cda della Fondazione Campania dei Festival, a suo tempo designati dall'Amministrazione regionale e al componente indicato in sostituzione della Provincia di Napoli, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, l'avvio del procedimento di revoca della nomina, ravvisando che *"la mancata tempestiva ottemperanza alla disposizione normativa citata, oltre a rilevare sotto il profilo della illegittimità del comportamento omissivo rispetto ad un obbligo giuridico cogente, cui conseguono responsabilità di vario ordine che potranno essere fatte valere nelle competenti sedi, riverbera, altresì, conseguenze lesive sul rapporto fiduciario intercorrente tra l'Amministrazione regionale e i componenti del cda dalla stessa nominati"*;
- i) in esecuzione della citata nota prot. 9030/UDCP/GAB/GAB/del 3.12.2010, con note prot. nn. 973756, 973757, 973759, 973758 del 4.12.2010, prot. nn. 990241, prot.989262 del 10.12.2010 e prot. 973995 del 6.12.2010, è stata data agli interessati formale comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca;
- j) successivamente all'avvio del procedimento *de quo*, anche il Consiglio di Stato, adito in appello dalla Fondazione Campania dei Festival, con ordinanza n. 102 del 14.1.2011, ha rigettato l'istanza cautelare, *"considerato il contenuto generale delle disposizioni dell'art.14 comma 21 del dl 78/10, anche in relazione al disposto del precedente comma 20 e la dipendenza funzionale ed economica della fondazione appellante dalla Regione"*;
- k) con note acquisite al prot. regionale rispettivamente ai nn.1014263 del 20.12.2010, 1018765 del 21.12.2010 e 2843 del 03.01.2011 la Presidente Furfaro Rachele, nonché i consiglieri Santalmassi e Satta Flores hanno fatto pervenire le proprie osservazioni, che- oltre alla reiterata prospettazione della inapplicabilità del DL 78/2010 alla fondazione, smentita dalle citate pronunce giurisprudenziali- possono essere come di seguito sintetizzate:
  - 1) l'omissione degli atti richiesti dall'Amministrazione regionale trovava idonea motivazione nell'attesa della pronuncia cautelare di secondo grado, oltre che nella necessità di scongiurare la paralisi delle attività dell'ente;

- 2) sulla base delle previsioni Statutarie (cfr., in particolare, artt. 9 e art.18), non sussisterebbe né un rapporto fiduciario tra l'Amministrazione regionale e gli amministratori della Fondazione, né un rapporto di responsabilità della fondazione nei confronti del fondatore, con la conseguenza dell'assenza di una valida fonte del potere di revoca in capo alla Regione;
  - 3) soltanto all'autorità governativa, quale autorità preposta alla vigilanza sulla Fondazione, spetterebbe il potere di rimuovere gli amministratori, nell'ipotesi di gravi violazioni;
  - 4) la correttezza del comportamento tenuto nella fattispecie dagli amministratori della Fondazione Campania dei Festival – i quali avrebbero chiesto incontri per un diretto confronto sui termini della questione dell'applicazione della disciplina del d.l. n.78- varrebbe, in ogni caso, a dimostrare la insussistenza dei presupposti della revoca;
- l) con nota del 13.12.2010, acquisita al protocollo regionale al n.1022036 del 22.12.2010, il dott. Luigi Grispetto, Vice Presidente della Fondazione, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ha rappresentato di non essere mai venuto a conoscenza della nota prot. 5217 UDCP/GAB/GAB del 7.9.2010, né dell'iniziativa processuale adottata dalla Fondazione, né dell'esito della stessa, né, infine, della proposizione dell'appello innanzi al Consiglio di Stato; nella medesima nota il VicePresidente dell'ente ha comunicato, altresì, le proprie dimissioni dall'incarico di Vice Presidente, denunciando che *"l'accaduto ..si va ad iscrivere in altri analoghi episodi"*;
  - m) con nota del 2.2.2011, acquisita al prot.n.1287 UDCP/GAB/GAB del 3.2.2011, la Presidente della fondazione ha comunicato di aver revocato di diritto, ai sensi dell'art.14, commi 20 e 21 DL78/2010, n.9 contratti, e precisamente n.5 contratti di lavoro a tempo determinato, uno dei quali per incarico dirigenziale e n.4 contratti di consulenza;
  - n) con nota del 10.2.2011, acquisita al prot. 1667/UDCP/GAB/GAB di pari data, la Presidente della fondazione ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;
  - o) con nota del 10.2.2011 il Vice Presidente della Fondazione ha ritirato le proprie dimissioni;
  - p) con nota prot. MiBAC/UDCM/Gabinetto 0002473 dell'11.2.2011, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha preso atto della revoca delle dimissioni, confermando piena fiducia al Vice Presidente, dott. Luigi Grispetto;

## CONSIDERATO

- a) che le osservazioni svolte in sede procedimentale dalla dott.ssa Rachele Furfaro, nonché dai dott.ri Santalmassi e Satta Flores - i quali hanno manifestato piena condivisione dell'operato del Presidente della fondazione- non forniscono alcun elemento giuridico e di merito idoneo a confutare le motivazioni poste a base dell'avvio del procedimento *de quo*, ma anzi, per quanto di seguito precisato, ne confermano la fondata ricorrenza, e, pertanto, non meritano di essere favorevolmente valutate sotto alcun profilo, ove si consideri che:
  1. la proposizione del ricorso giurisdizionale soltanto in data 8.10.2010, a fronte di una inequivoca comunicazione e richiesta del Presidente-commissario per il piano di stabilizzazione in data 24.6.2010, lungi dal costituire idoneo motivo di soprassessione dalla adozione della doverosa presa d'atto della revoca di diritto dei contratti rientranti nella fattispecie di cui al più volte citato art. 14, comma 21, ha, di fatto, determinato l'elusione dell'obbligo posto dalla legge e, conseguentemente, l'indebito protrarsi dei contratti stessi;
  2. la giurisprudenza amministrativa, anche recente, ha avuto modo di chiarire che, nell'ipotesi di costituzione di una fondazione la quale si proponga quale scopo quello di promuovere ed incrementare l'attività culturale (in specie, teatrale) ritenuta dall'Amministrazione degna di cura, la stessa svolge funzioni assimilabili a quelle di un ente pubblico strumentale il quale, per conto dell'Amministrazione ed in rapporto di dipendenza funzionale con essa, concorre ad attuarne la politica culturale, con la conseguenza che la nomina dei componenti il c.d.a ha natura evidentemente fiduciaria, ancorché l'ente abbia soggettività di diritto privato;
  3. la nomina dei componenti del c.d.a della Fondazione Campania dei Festival non è conseguita all'esito di una procedura di evidenza pubblica, bensì si è connotata quale

- scelta di soggetti ritenuti degni di fiducia secondo una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione;
4. il grave e irreparabile *vulnus* al rapporto fiduciario, causato da comportamenti dell'organo di amministrazione della Fondazione, assunti in violazione di inderogabili obblighi giuridici, nonostante i richiami rivolti dalla Regione e le pronunce giudiziarie suindicate, fa venire in rilievo il potere/dovere di revoca in capo alla Regione degli amministratori dell'ente, quale attribuzione simmetrica e speculare rispetto al potere di nomina a suo tempo esercitato;
  5. del tutto impropria risulta l'affermazione di una asserita esclusività dell'attività tutoria esercitata sulla Fondazione dall'Autorità governativa, posto che il potere-dovere di rimozione degli amministratori per violazioni di legge o dello Statuto riconosciuto in capo all'indicata Autorità si connota in termini di alterità rispetto al potere di revoca degli amministratori per irrimediabile frattura del rapporto fiduciario tra l'ente designante e i designati, a causa di comportamenti di questi ultimi non solo assunti in violazione di norme di legge cogenti, ma posti in essere con modalità non conformi all'inderogabile dovere di leale collaborazione che deve connotare il rapporto dell'ente dipendente con l'ente pubblico designante;
  6. contrariamente a quanto sostenuto nelle note di osservazioni, anche la pretestuosa e dilatoria richiesta di incontri, a fronte della perentorietà del tenore delle note di richiesta e di sollecito ricevute e il chiaro tenore della norma cui si chiedeva di ottemperare, integra gli estremi di un comportamento non rispondente a canoni di correttezza e lealtà da parte degli amministratori del c.d.a della Fondazione;
  7. la gravità della condotta degli indicati amministratori si connota in termini di particolare gravità anche in considerazione della finalità di primario interesse nazionale della normativa violata, finalizzata al contenimento della spesa in una situazione di grave recessione economica – che, come è noto, ha posto i bilanci del settore pubblico allargato in una grave crisi- ed ispirata all'esigenza di ripristinare condizioni di rispetto degli obblighi comunitari di stabilizzazione finanziaria e di coordinamento della finanza pubblica anche attraverso l'annullamento di impegni di spesa, in funzione del conseguimento del preminente obiettivo di contenimento della spesa pubblica;
  8. tra l'altro, i fatti denunciati dal Vice Presidente dimissionario confermano la violazione dei suindicati basilari doveri di correttezza e leale collaborazione;
  9. l'adozione degli atti di revoca di n.9 contratti, comunicata con la menzionata nota del 2 febbraio 2011, si connota quale adempimento parziale, a fronte della allegazione in giudizio da parte della medesima fondazione della sussistenza di n. 30 contratti suscettibili di revoca, ed in ogni caso tardivo ed elusivo del precetto normativo e pertanto senz'altro inidoneo a ripristinare il rapporto fiduciario con l'ente designante;

#### RAVVISATO

- a) che, per quanto esposto, sussistono, nella fattispecie, i presupposti in fatto ed in diritto per prendere atto delle dimissioni rassegnate dal Presidente della Fondazione e per disporre la revoca degli incarichi di consiglieri conferiti con atto del Presidente *p.t.* della Giunta regionale prot.6741/UDCP/GAB/GAB dell'11.12.2009 ai sigg.ri Riccardo Satta Flores e Giancarlo Santalmassi;
- b) che occorra pertanto procedere alla sostituzione del Presidente dimissionario e del componente di nomina regionale revocato, ai fini dell'assunzione dell'incarico fino alla data del 27.7.2011, termine di scadenza del primo cda, nominato in data 27.7.2007 e confermato nelle persone dei sigg.ri Furfaro, Santalmassi, Satta Flores, Grispello e Pagano nel dicembre 2009;

**RITENUTO** di nominare a tal fine, avendone valutato i rispettivi *curricula*, i seguenti soggetti, in possesso dei necessari requisiti di capacità professionale e di esperienza per l'assolvimento dell'incarico:

- Prof.ssa Caterina Miraglia, Assessore regionale alla Promozione Culturale, con funzioni di Presidente;

- Prof. Paolo Macry, nato a Sulmona (AQ) l'01.11.1946, con funzioni di componente;

**VISTI**

l'art.14, commi 19-21 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n.30.7.2010, n. 122;  
lo Statuto della Fondazione Campania dei festival;  
l'art.48 del vigente Statuto regionale;  
l'art.12, comma 3 LRC 17 agosto 1996, n.17;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore con la sottoscrizione del presente provvedimento

**DECRETA**

per le motivazioni ed i riferimenti di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) di prendere atto delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Rachele Furfaro dall'incarico di Presidente della Fondazione Campania dei Festival, con sede in Napoli, alla via Dei Mille, n.16;
- 2) di nominare Presidente della indicata Fondazione, fino alla data del 27.7.2011, la Prof.ssa Caterina Miraglia, Assessore regionale alla Promozione Culturale;
- 3) di revocare gli incarichi di componenti del c.d.a della Fondazione Campania dei Festival conferiti con atto del Presidente *p.t.* della Giunta regionale prot. 6741/UDCP/GAB/GAB dell'11.12.2009 ai sigg.ri Satta Flores Riccardo e Santalmassi Giancarlo;
- 4) di nominare consigliere del cda della Fondazione Campania dei Festival fino alla data del 27.7.2011, in sostituzione del dott. Riccardo Satta Flores, il Prof. Paolo Macry, nato a Sulmona (AQ) l' 01 11 1946.
- 5) E' disposto l'invio del presente decreto al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 del vigente Statuto Regionale.
- 6) Il presente provvedimento è inviato all'AGC 01 per la notifica agli interessati, per gli altri atti consequenziali e per la comunicazione alla Provincia di Napoli e al Comune di Napoli, in persona dei rispettivi rappresentanti legali; all'AGC 18 per gli adempimenti di competenza, al Settore 03 dell'AGC 01, nonché al BURC per la pubblicazione.

Caldoro